



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**  
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETA' EVOLUTIVA "G.BARRESI"

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGICA**

Tra

1) Il Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età Evolutiva "G. Barresi" della Università di Messina, di seguito denominato anche "Dipartimento", con sede in Messina, via Consolare Valeria, c.f. 80004070837, p.i. 00724160833, rappresentato nella persona del Direttore di Dipartimento Prof. Francesco Stagno d'Alcontres, nato a Sliema (Malta) il 10/06/1955, per la sua carica domiciliato presso la sede del Dipartimento

e

2) la Società BrainSigns C.F. 1100061101 srl di seguito denominata anche "Società" con sede in Roma, Via Sesto Celere 7/c, rappresentata dal presidente dott.ssa Arianna Trettel,  
di seguito nominate congiuntamente "Parti"

**VISTO**

- che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare una collaborazione nel campo della ricerca e della sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche nello specifico riferite al tema delle applicazioni delle analisi dei segnali cerebrali in relazione all'affaticamento cerebrale ed alla percezione emozionale durante compiti uditivi e cognitivi in persone normo udenti e persone con problemi di udito, da trattare successivamente con protesi oppure con l'inserzione di impianti cocleari, mono o bilaterali,
- che è nell'interesse di entrambi gli Enti sviluppare modalità per la componente sia di ricerca scientifica che di sviluppo sperimentale nell'ambito di tale progetto
- che le aree di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso il Dipartimento e la Società

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** – Scopo del presente accordo è utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, con l'obiettivo di reciproco sviluppo della neurofisiologia e della analisi dei segnali cerebrali in relazione a stimolazioni audiovisive cognitive, per un periodo equivalente alla durata di tre anni, con decorrenza dalla data di firma dell'accordo.

ART. 2 – Responsabili scientifici dell'accordo in argomento sono:

- per il Dipartimento: Prof. Francesco Galletti
- per la Società: Prof. Fabio Babiloni, direttore scientifico della stessa

ART. 3 - All'interno del progetto i Responsabili scientifici svolgeranno un ruolo specifico nella valutazione dei pazienti da sottoporre alle misure elettroencefalografiche, durante il corso del progetto stesso lungo l'arco dei 36 mesi.

ART. 4 - All'interno del progetto la Società svolgerà un ruolo specifico nella misurazione dell'attività cerebrale dei suddetti pazienti e nella relativa analisi degli stessi dati, durante il corso del progetto stesso lungo l'arco dei 36 mesi.

Le eventuali attrezzature della Società necessarie per l'espletamento del progetto, potranno essere usate previa autorizzazione dell'A.O.U.

ART. 5 - Le parti si impegnano ad operare congiuntamente per la realizzazione degli obiettivi del progetto per le parti di propria competenza nei termini del progetto stesso. Per questo le Parti si impegnano a mantenere contatti, sia diretti che indiretti, per lo scambio e la discussione di tutte le osservazioni effettuate in ambito progettuale, così da favorire il miglior sviluppo degli studi e delle ricerche oggetto della presente convenzione.

ART 6. Le parti si impegnano a non utilizzare, né tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell'attività derivante da presente Accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta, né orale o su supporto magnetico, o in qualsiasi altra forma. Le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell'altra parte

ART 7. La collaborazione si intende a costo zero per ognuna delle Parti. In particolare, i termini di questa collaborazione e i fondi relativi a ciascuna attività di sviluppo sperimentale e di implementazione svolta nell'ambito della collaborazione progettuale in oggetto saranno a carico di ognuna delle Parti per quanto ad esse competono.

ART. 8– Le pubblicazioni, la partecipazione a Congressi o eventi divulgativi, con relazioni o comunicazioni aventi per oggetto il materiale prodotto dalla collaborazione, conterranno le indicazioni di entrambi le parti contraenti, essendo i risultati delle attività di cui al presente atto di comune proprietà.

ART. 8 – Ciascuna Parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivante dallo svolgimento delle attività ed a tutti gli obblighi di legge di cui alla L. 626/94 e successive modificazioni

ART.9- Ciascuna delle Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, nessuno dei diritti e degli obblighi derivante **dal presente Accordo senza previo consenso scritto dell'altra Parte.**

ART.10 – Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo contestualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o risoluzione consensualmente non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sull'attività già eseguite

ART. 11 –Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

ART.12 – Il presente Accordo di collaborazione scientifico-tecnologica sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Essa sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 , comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale e trasmessa P.E.C.

Il presente Accordo, soggetto ad imposta di bollo con oneri a carico di entrambi le Parti per metà

Il presente Accordo assolverà l'imposta di bollo in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Messina n. 67760 del 2010


Letto, confermato e sottoscritto

Messina.....

Roma.....

Per il Dipartimento  
Il Direttore  
(Prof. Francesco Stagno  
d'Alcontres)

Per la Società BrainSigns srl  
Il Presidente  
(dott.ssa Arianna Trettel)



**BrainSigns S.r.l.**  
Via Sesto Celere, 7/C  
00152 Roma  
P. Iva e C.F. 11000611001